



COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2019, N. 175.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **20:15** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Straordinaria** di **Prima Convocazione**, sotto la presidenza del Sig, **ALBIERO LUCA** e la partecipazione del Segretario **FINELLI DOTT. PASQUALE**:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
ALBIERO LUCA	Presente
CRACCO SIMONE	Presente
MARINI LUCA	Presente
CASTEGNARO SARA	Presente
MAROCCOLO ILARIA	Assente
VOLPIANA MARCELLINO	Presente
LEONARDI ANDREA	Presente
MASTROTTO EMANUELA	Presente
COSTANTINI LUCIO RENATO	Presente
GIROTTI MANOLA	Presente
CASTEGNARO MARIKA	Presente

Presenti n. 10 - Assenti n. 1

Il Presidente **ALBIERO LUCA**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su conforme istruttoria del servizio competente, il Sindaco:

PREMESSO CHE il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) dispone la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre di ogni anno;

PRESO ATTO che il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli enti locali di eseguire entro il mese di settembre 2017 un'operazione di ricognizione straordinaria seguita successivamente da una revisione periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale **n. 39 del 21 dicembre 2010** con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Zermeghedo, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/07, dando atto che le società detenute sono in linea con le finalità istituzionali del Comune e rispettano pertanto le disposizioni normative vigenti e precisamente:

1	Medio chiampo spa
2	Agno Chiampo Srl
3	Cis spa (ora Cis Srl in liquidazione e concordato preventivo)
4	Demetra Energy SPA -

CONSIDERATO:

-) che **in data 29 aprile 2015** con delibera di C.C. n. 2 veniva definito ed approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 1, commi 611 e segg., legge 190/2014 dove la nuova ricognizione delle partecipazioni del Comune prevedeva l'alienazione delle azioni della Società Demetra Energy Spa;

-) che **in data 20 aprile 2016** con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dove venivano indicate le fasi espletate finalizzate alla vendita delle azioni della Demetra Energy alla data del 31.03.2016. L'alienazione si è conclusa l'8 aprile 2016;

-) con delibere di C.C. n.22 del 25.09.2017 e n. 26 del 23.10.2017 si è provveduto alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando la dismissione della partecipazione indiretta alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola posseduta direttamente dalla Società Medio Chiampo SpA;

Con delibera di C.C. n.37 del 28.11.2018 veniva approvato la conclusione del procedimento relativo all'alienazione delle azioni possedute indirettamente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola

-) dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, questo ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		PARTECIPAZIONI INDIRETTE	
Medio Chiampo spa a partecipazione interamente pubblica	50,00%	50,00%	
		Consorzio ARICA -	25%
		Viveracqua s.c.s.r.l	0,24%
Agno Chiampo srl a partecipazione interamente pubblica	1,20%	Non detiene partecipazioni	
CIS srl - in liquidazione ed in concordato preventivo partecipazione mista pubblico privata	0,14%	Cassa rurale ed artigiana di Brendola società cooperativa per azioni 0,0036%	

- che con la delibera di Consiglio Comunale n. **43 del 20/12/2018** avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – ricognizioni partecipazioni possedute al 31.12.2017 " in ossequio alle linee guida del Ministero del Tesoro" si è provveduto alla **revisione ordinaria al 31.12.2017**;

RILEVATO che entro il 31 dicembre 2019 il Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del **31 dicembre 2018** e approvare un eventuale piano di razionalizzazione delle stesse;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, **comma 2**, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016";

- ovvero, **al comma 3**, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;”

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, **le partecipazioni** per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) **le partecipazioni** che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

b) le partecipazioni previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. e precisamente:

-) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;

-) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

-) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

-) che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'articolo 26, comma 12-*quinquies*, del decreto legislativo 176/2016 prevede: “*ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui*

all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.);

-) che siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
-) che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
-) che necessitino di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, emanati dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti;

VISTO:

- che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Zermeghedo in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2018, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel T.U.S.P.;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione tecnica – **allegato a)** e nel piano di razionalizzazione periodica – **allegato b)** a corredo della presente deliberazione quale parte integrante;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

PRECISATO:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito della ricognizione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- che al 31.12.2018 il Comune di Zermeghedo possiede partecipazioni dirette ed indirette come sotto specificato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE	PARTECIPAZIONI INDIRETTE
-------------------------------	---------------------------------

Medio Chiampo spa codice fiscale e partita iva 00675230247 a partecipazione interamente pubblica	50,00%		
			Consortio ARICA - codice fiscale 90007240246 partita iva 03101960247 25% Viveracqua-S.c.a.r.l 0,24% codice fiscale e partita iva 04042120230
Agno Chiampo srl codice fiscale e partita iva 03052780248 a partecipazione interamente pubblica	1,20%	Non detiene partecipazioni	
CIS srl - in liquidazione ed in concordato preventivo codice fiscale e partita iva 02026570248 partecipazione mista pubblico privata	0,14%	Cassa rurale ed artigiana di Brendola società cooperativa per azioni Fino al 30.06.2019 codice fiscale 00275710242 partita iva 00275710242 dal 01.07.2019 codice fiscale 00275710242 partita iva 15240741007 0,0036%	

-) altresì che per la società **Cis Srl in liquidazione ed in concordato preventivo**:

1) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, e di porla in liquidazione;

2) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014, depositato in data 14.07.2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;

-) che non vi sono ulteriori partecipazioni oggetto di dismissione;

Acquisito il parere del revisore dei conti;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, i pareri:

- di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

- di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

propone al Consiglio comunale:

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Zermeghedo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 alla data del 31.12.2018 mantenendo quelle in Medio Chiampo Spa – Viveracqua Scarl e Agno Chiampo Srl di cui:

-) alla relazione tecnica **allegato a)**, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

-) al piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni pubbliche – **allegato b)**, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo del dipartimento del Tesoro di concerto della corte dei conti sopra citate;

-) alle schede di rilevazione – **allegato c)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale redatte secondo le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo del dipartimento del Tesoro di concerto della corte dei conti sopra citate;

2. di dare atto che per la società **Cis Srl in liquidazione e concordato preventivo** si rendono necessarie le seguenti precisazioni:

- la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

- con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, scaduti infruttuosamente il 22 ottobre 2017;

3. di dare atto che non vi sono ulteriori partecipazioni in relazione alle quali debbano essere adottate misure di razionalizzazione annuale;

4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione che il processo di razionalizzazione, il piano operativo di

razionalizzazione e la relazione tecnica devono essere approvati entro il 31/12/2019, e stante l'urgenza di darvi esecuzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Con separata e successiva palese votazione, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi applicazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 40 del 05-12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
ALBIERO LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario GENERALE
FINELLI DOTT. PASQUALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.